



STATUTO

della Associazione Ex Alunni del Nobile Collegio Mondragone

Capitolo primo

Costituzione e soci della Associazione

Articolo primo

E' costituita la Associazione Ex Alunni del Nobile Collegio Mondragone con sede in Roma, Via del Corso 160.

Articolo secondo

L'Associazione ha per patrona Mater Pietatis.

Articolo terzo

L'Associazione ha lo scopo di incrementare e conservare tra gli Ex Alunni il sentimento di fraterna amicizia degli anni giovanili, favorendone la frequentazione, organizzando riunioni periodiche, visite e gite culturali, fornendone, previa autorizzazione, gli indirizzi degli Ex Alunni di cui l'Associazione dispone, con l'intento anche di consolidare e mantenere l'opera di formazione morale ed intellettuale in conformità dei sani principi assimilati con l'educazione ricevuta negli anni di collegio.

Articolo quarto

L'Associazione è assistita nelle sue iniziative da un Padre Assistente della Compagnia di Gesù, designato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e confermato dai Superiori.

Il Padre Assistente, pur non avendo voto deliberativo, può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo quinto

Possono essere iscritti all'Associazione tutti coloro che siano stati alunni, interni o esterni, del Collegio.

Articolo sesto

L'ammontare della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Capitolo secondo Assemblea dei soci e Consiglio Direttivo

Articolo settimo

L'Assemblea dei soci è l'organo normativo dell'Associazione: viene convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno e si riunirà nel luogo e nell'ora indicati nella lettera di convocazione che sarà inviata a tutti i soci almeno quindici giorni prima. L'Assemblea tratta e delibera sulle questioni che interessano la vita della Associazione, può modificare lo Statuto e nominare nuovi Consiglieri. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci ed in seconda convocazione, anche nella stessa giornata, qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta ad eccezione di eventuali votazioni per modificare lo Statuto, nel qual caso occorrerà la maggioranza di due terzi. In tutte le votazioni i soci votanti dovranno essere in regola con il pagamento della quota associativa.

Articolo ottavo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, da cinque a undici, nominati dall'Assemblea dei soci o dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta per cooptazione. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, uno o due Vice Presidenti ed il Segretario tra i soci membri dello stesso. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo nono

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione con facoltà di delegare un Vice Presidente a rappresentare l'Associazione anche presso gli organi federali e internazionali.

Il Presidente riunisce il Consiglio Direttivo e lo presiede ogni volta che lo ritenga opportuno e quando un terzo dei Consiglieri lo richieda.

